

ACCORDO PER L'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

20 Settembre

Addi ~~Ormai~~ 1952, presso l'Associazione degli Industriali della provincia di Modena

tra

gli Industriali dell'Abbigliamento e delle Maglierie rappresentati dal sig. Silvestri rog. Cesare, assistito dal Rog. Armando Marconidi

e

la Camera Confederale del Lavoro - Federazione Abbigliamento e nella persona del sig. Mario Villani

e

l'Unione Sindacale Provinciale - Federazione Unitaria Lavoratori Abbigliamento - nella persona del sig. Nino Corradi

visti i contratti nazionali vigenti che prevedono, in ove non esiste la mensa, una indennità sostitutiva da concordarsi localmente dalle Organizzazioni sindacali competenti

si conviene quanto segue

LUGLIO

con decorrenza dal 1° ~~settembre~~ 1952, le aziende che non hanno la mensa corrisponderanno a ciascun dipendente una indennità sostitutiva ragguagliata a L. 30 (trenta) per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.

Il presente accordo ha la stessa durata dei relativi contratti nazionali di lavoro e per quanto riguarda la sua disdetta ne seguirà le sorti.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO - FEDERAZIONE INDUSTRIALI

M. Villani



P. UNIONE SINDACALE PROVINCIALE

lomb.

Si confermano le correzioni in verde

Po *M. Villani*
lomb.

V° p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E M.O. DI MODENA



[Signature]